Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

12.2023
Ottobre

Proroga versamenti 2° acconto 2023 per i contribuenti titolari di Partita IVA con ricavi non superiori a 170.000 Euro

Sommario

1. INTRODUZIONE 2
2. PROROGA VERSAMENTI PERSONE FISICHE TITOLARI DI P.IVA ... 2

1. INTRODUZIONE

Come ogni anno, con l'approssimarsi del 30 novembre i contribuenti si trovano a dover fronteggiare l'esborso relativo al secondo acconto dovuto a titolo di imposte dirette e contributi scaturenti dal modello Redditi. Quest'anno occorre tenere conto anche delle recenti **novità introdotte con il Decreto Legge n. 145/2023**.
Per il solo periodo d'imposta 2023 le persone fisiche titolari di Partita IVA che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore 170.000 Euro hanno la **possibilità di posticipare il versamento della seconda rata di acconto** dovuto in base alla Dichiarazione dei redditi — **con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL — entro il 16 gennaio 2024**, oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio (con scadenza il giorno 16 di ciascun mese). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Leg. 9 luglio 1997, n. 241

2. PROROGA VERSAMENTI PERSONE FISICHE TITOLARI DI P.IVA

Soggetti interessati

I soggetti interessati al posticipo dei versamenti sono le **persone fisiche titolari di Partita IVA che esercitano attività di impresa o esercenti arti o professioni a condizione che nel periodo di imposta precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 Euro.**

Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla proroga i soggetti che non hanno versato la prima rata d'acconto in quanto di ammontare non superiore a 103 Euro.

Rimangono esclusi da tale disposizione di favore i seguenti soggetti:
- **Persone fisiche private non titolari di P.IVA**;
- **Persone fisiche soci di società di persone / di capitali**;
- **Collaboratori / coadiuvanti dell'impresa familiare**;
- **Associati di Studi professionali;**
- **Società di ogni tipo ed Enti non commerciali.**

Per i soggetti esclusi la scadenza dei versamenti delle imposte dovute a titolo di 2° acconto rimane fissata entro il 30 novembre 2023.

Si ritiene che siano esclusi dalla proroga dei versamenti anche i titolari di P.IVA che hanno cessato o aperto la propria posizione nel 2022/2023. Per tali soggetti la scadenza dei versamenti è fissata al 30 novembre 2023.

Quali versamenti possono essere posticipati

Rientrano nella possibilità di posticipo del versamento / rateizzazione:
- **IRPEF**;
- **Imposte sostitutive IRPEF** quali Cedolare secca, Imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime Forfetario, Di vantaggio), IVIE, IVAFE.

In ogni caso restano dovuti al 30 novembre 2023 i versamenti a titolo di:
- **Secondo acconto contributi INPS emergenti dal quadro RR del Modello Redditi 2023:** Contributi INPS artigiani/commercianti eccedenti il minimale o dovuti dai contribuenti iscritti alla gestione Commercianti non tenuti al versamento del minimale (es. Affittacamere), Contributi INPS iscritti Gestione Separata.

Proroga dei versamenti e scadenze

In presenza di possibilità di posticipo o rateizzazione il pagamento potrà essere effettuato:

- **In soluzione unica entro il 16 gennaio 2024** in assenza di sanzioni e interessi;
- **In 5 rate di pari importo**, la prima scadente il 16 gennaio 2024, e le successive ogni 16 del mese, in assenza di sanzioni;

A partire dalla seconda rata, tuttavia, si rendono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.